



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza collegiale del 17 marzo 2026,
ha deliberato di pronunciare la presente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile iscritto al **n.298/2025 del ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio** ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 50 d.lgs. n. 14/2019 e succ. mod. ed integraz. (cd. codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, detto, anche per comodità, c.c.i.i.), con ricorso depositato telematicamente il 10 febbraio 2026

DA

(c.f.: _____), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Benigno (c.f.: _____) - RECLAMANTE

-

AVVERSO

il decreto emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 24 febbraio 2026,
comunicato il 3 dicembre 2025, nel procedimento ivi pendente col n. 398-1/2025
reg. gen. conclusosi con il rigetto del ricorso proposto dal medesimo reclamante
per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Napoli Nord, con il decreto oggetto del reclamo in esame, ha respinto il ricorso presentato da _____ per l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, proposta ai sensi degli artt. 268 e ss.. c.c.i.i., con la seguente motivazione: "*considerato che il ricorrente intende procedere alla*



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

continuazione diretta della propria attività di impresa in costanza di procedura e si propone, in seguito all'apertura della procedura, di provvedere alla soddisfazione dei creditori destinando, a questi ultimi, i proventi eventualmente derivanti dallo svolgimento della propria attività di impresa; Rilevato che è evidente, pertanto, che nelle intenzioni del ricorrente la procedura di sovraindebitamento debba concretarsi in una sostanziale continuità diretta della propria attività di impresa; Considerato, peraltro, che tale intenzione è stata esplicitata, di fatto, anche all'udienza del 22 gennaio u.s., nell'ambito della quale il legale di parte ricorrente ha chiarito che "...il consenso del [] all'apertura della procedura deve intendersi subordinato all'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività, unica attività di sostentamento, funzionale alla corresponsione dell'assegno di mantenimento verso il figlio."; Ritenuto che non possa considerarsi valido, da questo punto di vista, un "consenso condizionato" all'apertura della procedura; Ritenuto che tale consenso sia incompatibile con la procedura liquidatoria in esame, che al più, volendo prevedere in via analogica l'applicazione delle norme dettate in tema di liquidazione giudiziale per l'ipotesi dell'esercizio provvisorio dell'impresa, come disciplinato dall'art. 211 Codice della crisi, potrebbe comportare una continuazione dell'attività di impresa (peraltro da parte del liquidatore, e non dell'imprenditore stesso, come invece si avrebbe nel caso in cui si aderisse alla prospettazione offerta dal ricorrente) e salva la sussistenza dei presupposti ivi previsti dai commi 2 e 3 (specifico vaglio del Tribunale in ordine alla assenza di pregiudizi per i creditori; parere favorevole del Comitato dei creditori, una volta aperta la procedura); considerato pertanto che la condizione apposta dal ricorrente, come formulata, finirebbe in ogni caso per scontrarsi con la possibilità che valutazioni anche diverse, rispetto alla continuazione, in via provvisoria, dell'attività imprenditoriale, siano effettuate e compiute dagli organi della procedura (liquidatore, giudice delegato, eventuale comitato dei creditori) anche nel corso della procedura stessa; Ritenuto pertanto che ammettere un consenso condizionato alla prosecuzione dell'attività di impresa sia incompatibile con le prerogative riconosciute in costanza di procedura al liquidatore, al giudice delegato e ad un eventuale comitato dei creditori".

2. Col reclamo in esame [] ha chiesto di darsi atto che la condizione apposta alla propria domanda non doveva intendersi come condizione



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

c) che il primo Giudice aveva errato nel manifestare, quanto meno, dubbi sulla genesi del suo debito fiscale e sulla sua diligenza, che invece, era stata accertata dal Gestore della crisi, avv. Costantino Tamburrino, sia nella relazione iniziale del 4 settembre 2025 che nella successiva integrazione, da cui era emerso che il [redacted] sin dall'inizio del suo indebitamento, non era rimasto inerte, perché aveva destinato ben 31.260,99 € al pagamento dei propri debiti fiscali (ben 45 posizioni), smettendo di pagare solo quando tali ulteriori pagamenti avrebbero potuto compromettere il minimo vitale della propria famiglia, che aveva assorbito negli anni 2023 e 2024 l'intero suo guadagno di 33.977,00 € e di 20.957,00 €, sicché egli si era trovato in una situazione di insolvenza incolpevole, pienamente compatibile con i benefici del c.c.i.i.;

d) che, anche all'attualità, egli non solo aveva dato una ricostruzione della crisi precisa e trasparente, mettendo a disposizione del Tribunale tutti i documenti disponibili, ma si era anche attivato nell'anno 2025, in cui aveva guadagnato ben 52.070,02 €, e pertanto, aveva dato prova di possedere una capacità reddituale attuale e concreta, in grado di rendere la procedura di liquidazione controllata estremamente proficua per il ceto creditorio, realizzando in tal modo la massimizzazione dell'attivo (arg. ex art. 268, co. 3 c.c.i.i.).

3. In assenza di contraddittori, all'udienza del 17 marzo 2026 la Corte si è riservata la decisione.

4. In via preliminare, il reclamo in esame va considerato ammissibile in virtù del richiamo, contenuto nel comma 5 dell'art. 270 c.c.i.i. alle disposizioni, in quanto compatibili, del titolo III, sezioni II e III del c.c.i.i. - tra cui sono ricompresi sia l'art. 50 (reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale) che l'art. 51 (impugnazioni) sul reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura concorsuale.

Nel merito, il reclamo va accolto per i seguenti motivi.

Innanzitutto, a giudizio della Corte, è opportuno chiarire che l'istituto in esame della liquidazione controllata rappresenta una procedura concorsuale di tipo residuale, che, da un lato, è rivolta ai soggetti non sottoponibili alla liquidazione giudiziale, tra cui piccoli imprenditori e professionisti, dall'altro, richiede che tali soggetti si trovino in stato di sovraindebitamento (comprendente lo stato di crisi e



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

d'insolvenza), e nello specifico, trattandosi di istanza presentata dal debitore, che egli versi in stato di crisi, definita dall'art. 2, co. 1, lett. a) come *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”* ovvero in stato d'insolvenza, cioè quando in base alla lett. b) del citato articolo, *“il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Nel caso in esame, il reclamante si è qualificato, non come professionista, ma come piccolo imprenditore, e tale è stato qualificato dal Tribunale, sottoponibile pertanto a liquidazione controllata: infatti, dall'8 maggio 2010 con il d.lgs n.59/2010 è stato soppresso il precedente Ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto dalla Camera di commercio, lasciando però inalterati i requisiti per l'esercizio dell'attività, sicché per svolgere tale attività bisogna iscriversi presso una particolare sezione della Camera di Commercio, presentare una scia con apposta polizza assicurativa ed avere gli altri requisiti stabiliti dalla legge.

Quanto ai requisiti per l'accesso a tale procedura l'art. 268, co. 3, ult. parte, c.c.i.i., come modificato dal d.lgs 136/2024 (cd. correttivo ter) stabilisce che *“qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*, attestazione poi richiamata, nell'ipotesi di domanda presentata dal debitore, nel successivo art. 269, co. 2, ult. parte del c.c.i.i.

Nella specie, l'OCC ha attestato che solo tramite la continuazione dell'attività di mediazione immobiliare è possibile acquisire attivo da distribuire tra i creditori, tanto che esso, alla data della relazione, per l'anno 2025, era già di poco più di 30.000,00 €, poi aumentato a fine anno 2025 a 52.070,02 €, come accertato dalle fatture prodotte in giudizio dal reclamante, in allegato alla memoria per l'udienza del 22 gennaio 2026.

Ora, non sfugge alla Corte che il citato decreto correttivo ter al codice della crisi d'impresa ed dell'insolvenza ha congegnato l'istituto della liquidazione controllata del patrimonio del debitore come destinato a soddisfare i creditori di quest'ultimo, non solo con i beni presenti, ma anche con quelli futuri del debitore,



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

come previsto dall'art. 2740 c.c., tanto evincendosi dal fatto che l'attivo da distribuire può essere ricavato anche dall'esercizio di azioni giudiziarie, che, di regola, oltre a presentare il normale profilo dell'alea, sono destinate ad apportare liquidità solo future.

Del resto, la norma dell'art. 268, co. 4, lett. b) del c.c.i.i., stabilendo che non sono ricompresi nella liquidazione, tra l'altro, "*ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*", può essere interpretata come norma che consente di poter aprire una procedura di liquidazione controllata, ad istanza del debitore, fondata sui soli redditi derivanti a quest'ultimo dalla propria attività, anche di professionista e/o di piccolo imprenditore, potendo così rinvenirsi il tratto distintivo tra tale procedura concorsuale e quella dell'esdebitazione del debitore incapiente di cui all'art. 283 c.c.i.i. nel fatto che quest'ultima è destinata al "*debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*" (cfr., in tal senso App. Torino, 27 agosto 2024, in www.ilcaso.it; in senso favorevole all'apertura della liquidazione controllata dei beni futuri del debitore, cfr. anche Trib. Milano, 12 gennaio 2023; Trib. Bologna 3 luglio 2023; Trib. Perugia 31 luglio 2023, tutte rinvenibili sul sito www.ilcaso.it; App. Milano, 23 marzo 2023; App. Torino, 4 marzo 2024 in banca dati merito).

A sostegno di una simile interpretazione la Corte Costituzionale con la sua sentenza 6/2024 ha chiarito che il termine minimo di tre anni della procedura di liquidazione controllata, stabilito dagli artt. 272 co. 3 e 282 c.c.i.i. ai fini dell'esdebitazione, si riferisce solo ai casi di procedure con prospettive di reddito, e con oggetto i beni sopravvenuti derivanti da qualsiasi attività e/o esercizio di azioni giudiziarie.

Né vale in senso contrario aggiungere che anche l'esdebitazione del debitore incapiente consente di acquisire utilità ulteriori nei tre anni necessari per essere esdebitati, come prevede l'art. 283, ult. comma del c.c.i.i., giacché tale norma si riferisce ad utilità ulteriori che sopraggiungono nel corso di tali tre anni, ma che erano inesistenti al momento dell'accesso a tale istituto; viceversa, la liquidazione controllata presuppone che, sin dal momento della sua apertura, vi sia la "possibilità" concreta di acquisire attivo, anche derivante da attività di impresa



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

minore.

Indici di una simile possibilità si desumono:

- dal richiamo contenuto nell'art. 270, co. 5 del c.c.i.i. all'art. 142, co. 2, in quanto compatibile, che consente di acquisire alla procedura i beni che pervengono al debitore durante la stessa;

- dal richiamo contenuto nell'art. 272, co. 2 del c.c.i.i. all'art. 213, co.4, c.c.i.i. che si riferisce all'esercizio, durante la liquidazione controllata, dell'impresa minore;

- dall'art. 272, co. 3 bis del c.c.i.i. che consente di acquisire alla procedura di liquidazione controllata i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione;

- dall'art. 275 bis c.c.i.i.(aggiunto dal d.lgs 136/2024), che disciplina i crediti prededucibili, sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, riferendosi specificamente agli oneri conseguenti all'esercizio dell'impresa minore soddisfatti con le attività future.

Va aggiunto, peraltro, che se l'intento del legislatore della riforma è stato quello di equiparare, nei limiti della compatibilità, gli strumenti a disposizione dell'imprenditore non piccolo con quelli a disposizione degli altri soggetti non sottoponibili alle procedure maggiori, ed in particolare, la liquidazione giudiziale alla liquidazione controllata, tale avvicinamento deve potersi realizzare, facendo sì che tali procedure liquidatorie non si differenzino oltre il dovuto, e comunque, abbiano la medesima disciplina della liquidazione dei beni futuri, che presumibilmente la procedura potrà ottenere, differenziandosi poi per il resto (difatti, l'apertura della liquidazione giudiziale, a differenza della procedura minore, è possibile anche per la totale assenza di beni presenti e futuri).

Nel caso in esame, pertanto, a giudizio della Corte, risultando il svolgere attività di mediazione immobiliare, che peraltro ha prodotto nell'anno 2025 risultati positivi per circa 52.000,00 €, non vi è motivo di dubitare che tali beni futuri, allo stato, possano essere realizzati, per importi maggiori o minori, anche nei successivi tre anni dall'apertura della procedura e sino alla chiusura, così garantendo un soddisfacimento, anche se minimo, dei creditori, specie fiscali, del



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

Quanto, poi, allo svolgimento della predetta attività, caratterizzata dall'*intuitu personae*, appare evidente che essa potrà essere svolta dal se ed in quanto autorizzata dal Giudice delegato – al riguardo evidenziando che il reclamante ha rinunciato all'apertura della procedura condizionata allo svolgimento di tale attività - nei limiti da questo stabiliti, sotto il “controllo” del liquidatore, organo appunto deputato, sotto il vigore della nuova normativa, a controllare, assieme al Giudice delegato, la corretta amministrazione e ripartizione dei beni tra i creditori.

Né può ritenersi ostativo alla predetta continuazione il fatto che le norme sulla liquidazione controllata, in particolare gli artt. 274 e 275 c.c.i.i., non richiamino la disciplina dell'art. 211 c.c.c.i.i. sull'esercizio provvisorio dell'impresa nella liquidazione giudiziale: difatti, nella specie, non può parlarsi di esercizio provvisorio dell'impresa minore, giacché l'attività oggetto di continuazione non è provvisoria, ma è svolta per l'intera durata della procedura, e comunque, sino al termine di tre anni sufficienti al debitore per ottenere, in presenza degli altri presupposti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 280 e 282 c.c.i.i., l'esdebitazione, ed è condotta direttamente dal debitore, sebbene sotto la supervisione del liquidatore e del giudice, anziché dall'organo nominato all'apertura della procedura per la liquidazione dei beni (cfr. .

Risultano, poi, a giudizio della Corte, gli altri presupposti per l'apertura della richiesta liquidazione controllata, poiché:

a) il possieda i presupposti soggettivi, risultando imprenditore sottosoglia (arg. ex art. 2, co 1 lett. d) del c.c.i.i.), per l'esistenza di attivo inferiore a 300.000,00 €, ricavi inferiori a 200.000,00 € e debiti, specie fiscali, non superiori a 500.000,00 € (cfr. la dichiarazione sostitutiva del e la relazione dell'OCC, l'elenco dei crediti di circa 349.000,00 € ed altra documentazione depositata dal reclamante);

b) vi sono gli altri presupposti oggettivi della procedura, cioè: i) lo stato di crisi del debitore, cioè *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle*



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
già Prima sezione civile bis

obbligazioni nei successivi dodici mesi”, ii) la relazione dell'OCC di cui all'art. 269 del c.c.i.i, iii) l'assenza di procedure di cui al titolo IV .

5. In definitiva, il reclamo del _____ va accolto e va, pertanto, dichiarata l'apertura della liquidazione controllata dei beni del reclamante.

P.Q.M.

la Corte, letti gli artt. 50. co. 5 e 270, co. 5 del c.c.i.i., in accoglimento del reclamo proposto da _____ con ricorso depositato il 10 febbraio 2026 avverso il decreto del Tribunale di Napoli Nord del 24 febbraio 2026, comunicato il 3 dicembre 2025, di rigetto del ricorso proposto dal medesimo reclamante per l'apertura della liquidazione controllata dei suoi beni, così provvede

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di _____ rimettendo gli atti al Tribunale di Napoli Nord per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2 del c.c.i.i.

Così deciso in Napoli, il 14 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Giuseppa D'Inverno

Il Presidente

dott. Paolo Celentano

